

N° 114/2000


 DIREZIONE GENERALE
 DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

 Ministero dell'Industria e del Commercio
 e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE

DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE



VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359; recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA l'istanza documentata del 29 luglio 1998 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto per la propria centrale termoelettrica sita in comune di Ostiglia, provincia di Mantova, l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro sezioni da 330 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno, nonché alla dismissione della sezione rimanente, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA n. 1827/VIA/A.0.13.B. del 25 febbraio 1999 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A.;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha tra, l'altro, ritenuto che "non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA", purché siano rispettate le prescrizioni indicate;

VISTA l'autorizzazione paesistica ex art. 7 della legge 1497/39, rilasciata in data 18 novembre 1998 dalla Regione Lombardia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi il 9 giugno 1999 per l'esame degli interventi di adeguamento ambientale proposti dall'ENEL S.p.A., alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate tra cui rappresentanti del Comune di Ostiglia, è stato convenuto di procedere sollecitamente alla autorizzazione degli interventi medesimi, eventualmente anche tramite apposita Conferenza dei Servizi;

VISTA la favorevole deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1340 del 12 ottobre 1999, che costituisce il parere della Regione Lombardia ai sensi dell'art.17 del citato D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203;

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 1
 Avviso del
 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

VISTI i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente con lettere del 16 giugno e 22 luglio 2000;

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ELETTRROGEN S.p.A. la titolarità delle autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio della centrale termoelettrica sita in comune di Ostiglia, provincia di Mantova, nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 29 luglio 1998 sopra richiamata;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art. 1

L'ELETTRROGEN S.p.A., con sede in Roma e cod.fisc.05848351002, per la propria centrale termoelettrica sita in comune di Ostiglia, provincia di Mantova, è autorizzata, ai sensi dell'art.13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, alla **trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro esistenti sezioni da 330 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna.**

L'ELETTRROGEN S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Ostiglia, provincia di Mantova, nel sito indicato nella corografia n. OS001 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sezione turbogas deve rispettare in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

NOx (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossidi di carbonio)	50 mg/Nm ³

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 2000/1000 del

2. L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;
3. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino alla loro definitiva chiusura, le sezioni termoelettriche nn. 1, 2, 3 e 4, dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume :

Polveri totali	50 mg/Nm ³
NO _x	200 mg/Nm ³
SO ₂	400 mg/Nm ³

4. Durante la fase di cantiere la potenza elettrica lorda erogata dalla centrale, sia con le nuove sezioni a ciclo combinato che con quelle ancora non trasformate, non dovrà mai essere superiore a 1270 MW elettrici;
5. Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori limite prescritti dalla Regione Lombardia nel proprio parere oppure, se tali valori non siano indicati, i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n. 176/90 – S.O. n.51;
6. L'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) nonché del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995.
7. I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso;
8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse;
9. L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
10. L'esercente, entro un anno del presente decreto, dovrà attivare una rete di monitoraggio biologico, con modalità da concordare con i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché con la Regione Lombardia;
11. L'esercente, entro cinque anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, presenterà ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità, nonché alla Regione Lombardia, una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;

12. L'esercente deve produrre una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri EMAS di cui al Regolamento CEE 93/1836;

13. Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente-Servizio VIA con la nota n. 1827/VIA/A.0.13.B. del 25 febbraio 1999 e dalla Regione Lombardia con il proprio parere del 12 ottobre 1999, citati nelle premesse;

14. L'esercente deve inoltre rispettare le condizioni formulate negli unifi pareri dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999 tra cui, in particolare, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

L'impianto a ciclo combinato dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° ottobre 2004, dandone preventiva informativa ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Ostiglia. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla effettiva data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Art.4

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisoriale connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art.1, deve avere inizio entro sei mesi e termine entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li **- 4 AGO. 2000**

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINERARIE
DIREZIONE


La presente copia è in 5 fogli
è conforme a quella depositata presso

Roma, **8 AGO. 2000**

IL FUNZIONARIO

[Signature]


Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - Roma



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL
Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale dell'Energia e
delle Risorse Minerarie

LEGENDA:

----- PROPRIETA' ENEL CENTRALE ESISTENTE



C.TE OSTIGLIA		DIS. N°
OPERE DI MODIFICA RELATIVE ALL' ADEGUAMENTO AMBIENTALE		OS 001
COROGRAFIA		SCALA
		1:25000